


3) TIPOLOGIA DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE RELATIVAMENTE AI CONTROLLI DA EFFETTUARE

- Punto 1 - Le indagini geologico-tecniche che vengono depositate sono soggette al controllo obbligatorio** da parte dell'Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio (URTAT) in quanto si riferiscono a uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:
- 1A:** Piani strutturali e regolamenti urbanistici;
- 1B:** Varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d'intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate in "pericolosità molto elevata" e nel caso in cui:
- prevedano nuova viabilità;
 - prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
 - siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del regolamento di cui all'articolo 65, comma 5 della legge regionale n. 1/2005, viene attribuita "fattibilità limitata" dalle indagini geologico tecniche già elaborate e depositate.
- 1C:** Piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di "fattibilità limitata" dalle indagini allegare al regolamento urbanistico o al piano regolatore generale vigente o all'eventuale variante da adottarsi contestualmente.
- Punto 2 - Le indagini geologico-tecniche che vengono depositate sono soggette a controllo a campione** da parte dell'U.R.T.A.T. in quanto non rientrano in alcuno dei tipi di atti elencati al precedente punto 1.

Firma e timbro del responsabile
del procedimento del comune

Firma e timbro del professionista incaricato delle



¹ Firma e timbro non necessari nel caso in cui sia depositato l'allegato 4